

n. 47/2022, 55/2022, 56/2022, 60/2022; 74/2022 e 89/2022 R.G.

prefall.; n 7/2022 reg. conc. prev



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.

nei giudizi riuniti n. 47/2022, 55/2022, 56/2022, 60/2022; 74/2022 e 89/2022 R.G. prefall per la dichiarazione di fallimento promossi da :

CONSORZIO GENERAL COSTRUZIONI (02877190351) in persona del legale rappresentante pro tempore, GE.CO. S.R.L.S. (02628640357) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché CONSORZIO ARTIGIANI EDILI REGGIANI (02441220353) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NICOLA SIMEONE (SMNNCL78S21G337P), elettivamente domiciliati, in 43122 Parma (Pr), Piazza Italo Pinazzi, n. 63, presso lo studio del difensore

RICORRENTI

MOLLOGRU S.R.L. (02436020040) in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ANNA LUISA CAIMMI (CMMNLS68D44F205G) e dell'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI



(RNLNRD70L09F205K), elettivamente domiciliata in Milano, Via Pietro Cossa n. 2, presso lo studio dei difensori;

RICORRENTE

MOLLO S.R.L. (03245340041) in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ANNA LUISA CAIMMI (CMMNLS68D44F205G) e dell'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI (RNLNRD70L09F205K), elettivamente domiciliata in Milano, Via Pietro Cossa n. 2, presso lo studio dei difensori;

RICORRENTE

FALEGNAMERIA GRANDI DI SILVESTRI PAOLA & C SNC, (02138960360), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. LAURA SAPONARO (SPNLRA79M45F205U), elettivamente domiciliata in Serramazzoni (MO), alla via Monte Calvario, 1812, presso lo Studio Pedini;

RICORRENTE

COCIF SOC. COOP. (00124220401), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. CRISTINA GIOVANNINI (GVNCST66C55C573G) elettivamente domiciliata in Rimini, Via Sigismondo n.46, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di:

COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA (00347320343), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio del prof. avv. ANDREA MORA (MRONDR60H08G337L) e dell'avv. DAVIDE DELLA ZOPPA (DLLDVD74E28G870S), elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso il loro studio in Parma, Strada Farini 18;

RESISTENTE



cui è stato riunito il procedimento n 7/2022 reg. conc. prev. promosso da:

COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA (00347320343) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il patrocinio del prof. avv. ANDREA MORA (MRONDR60H08G337L) e dell'avv. DAVIDE DELLA ZOPPA (DLLDVD74E28G870S), elettivamente domiciliata in Parma, Strada Farini 18 presso lo studio dei difensori, per l'ammissione della suddetta impresa alla procedura di concordato preventivo;

cui è stato riunito il procedimento n 89/2022 R.G. prefall. promosso da: COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA (00347320343) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del prof. avv. ANDREA MORA (MRONDR60H08G337L) e dell'avv. DAVIDE DELLA ZOPPA (DLLDVD74E28G870S), elettivamente domiciliata in Parma, Strada Farini 18 presso lo studio dei difensori per la dichiarazione di fallimento in proprio;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: improcedibilità concordato preventivo e dichiarazione di fallimento.

PREMESSO CHE

con ricorso depositato in data 12 aprile 2022 (n 47/2022 R.G. prefall.)
CONSORZIO GENERAL COSTRUZIONI, GE.CO. S.R.L.S.
CONSORZIO ARTIGIANI EDILI REGGIANI hanno domandato



dichiararsi il fallimento di COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA;

al suddetto ricorso sono seguite analoghe domande da parte di MOLLOGRU SRL (n 55/2022 R.G. prefall.), MOLLO SRL (n 56/2022 R.G. prefall.) e FALEGNAMERIA GRANDI DI SILVESTRI PAOLA & C SNC (n 60/2022 R.G. prefall.);

con ricorso ex art.161 comma VI l.f. depositato il 18 maggio 2022 (n. 7/2022 reg.conc.prev.) COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

all'udienza del 26 maggio 2022 sono stati riuniti i giudizi n 47/2022, 55/2022, 56/2022 e 60/2022 R.G. prefall. e 7/2022 reg.conc. prev riservando l'adozione di ogni provvedimento in merito ai ricorsi per fallimento all'esito della procedura di concordato preventivo;

con ricorso depositato in data 8 giugno 2022 (n 74/2022 R.G. prefall.) COCIF SOC. COOP. ha domandato dichiararsi il fallimento di COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA ed all'udienza del 14 luglio 2022 il procedimento è stato riunito al procedimento n 47/2022 R.G. prefall. ed al procedimento n. 7/2022 reg.conc.prev.;

in data 13 luglio 2022 COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA ha depositato istanza di rinuncia alla domanda di concordato e con ricorso depositato in data 14 luglio 2022 (n 89/2022 R.G. prefall.) ha formulato domanda di fallimento in proprio; il procedimento è stato riuniti al procedimento n 47/2022 R.G. prefall. ed al procedimento n. 7/2022 reg.conc.prev.;



CONSIDERATO CHE

- la proposta concordataria è comunque rinunciabile da parte del proponente unilateralmente, sino alla omologazione del concordato, momento quest'ultimo che consacra il consenso sulla proposta concordataria già manifestato dal ceto creditorio in sede di approvazione e che avvia il concordato alla sua necessaria e successiva fase esecutiva (Cass. 25479/2019; Cass. 6277/2016);

-la presentazione di un'istanza di fallimento in proprio anteriormente alla fase di omologazione implica, in ogni caso, rinuncia alla domanda di concordato (Corte d'Appello Milano sentenza 4133/2015; Corte d'Appello Venezia 2760/2014);

-la rinuncia alla proposta concordataria conduce alla dichiarazione di improcedibilità della domanda (Cass. 27936/2020);

-ai fini della dichiarazione di fallimento sono state presentate plurime domande;

-questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in in Parma, Via Lodovico Borsari n. 25/A ;

-ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- b) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto in base alla visura CCIAA, risulta svolgere, tra l'altro, attività di costruzioni in generale comprese le attività di installazione di impianti , e non è emerso che in



capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art.1 l.f.;

ritenuto che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. *ex multis* Cass. n. 7252/2014);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dagli inadempimenti denunciati in atti e dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, come peraltro riconosciuto dalla stessa istante nella richiesta di fallimento in proprio;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f.;

ritenuto di indicare come Curatore il dott. FRANCESCO CASTRIA;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 14, 16, 161, 162 l.f.;

dichiara



improcedibile la domanda formulata da COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETÀ COOPERATIVA (P.IVA, C.F. e n. iscr. Registro Imprese di Parma 00347320343 - R.E.A.PR 127201), con sede legale in Parma, Via Lodovico Borsari n. 25/A, nel procedimento n 7/2022 reg. conc. prev con conseguente estinzione del medesimo;

dichiara

il fallimento di COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETÀ COOPERATIVA (P.IVA, C.F. e n. iscr. Registro Imprese di Parma 00347320343 - R.E.A.PR 127201), con sede legale in Parma, Via Lodovico Borsari n. 25/A in persona dei legali rappresentanti pro tempore PORTA ERCOLE (PRTRCL64D26I628Y), ANCORA LUCIANO (NCRLCN58M10B180G) e MASOLA CARLO (MSLCRL64A11G337L);

nomina

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

nomina

Curatore il dott. FRANCESCO CASTRIA dottore commercialista con studio in Parma, P.le Santa Croce 7 , professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ordina

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ordina

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

stabilisce



che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del giorno 23 novembre 2022 ore 11.00;

assegna

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ordina

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 20 luglio 2022.

Il Giudice Est.

Il Presidente

Dott. Enrico Vernizzi

Dott. Antonella Ioffredi

